

CF 5 dell'originale
Esemplare
colle ferme originali

0200001

STATUTO ORGANICO
DELLA
ARCICONFRATERNITA DI S. MARIA MAGGIORE
DI
SPACCAFORNO

Statuto Organico
della
Arciconfraternita di Santa Maria Maggiore
di
Spaccanormo

Capo I
Origine Scopo e Redditi

Art. 1.

L'Arciconfraternita sotto il titolo di Santa Maria Maggiore, che ha sede nel Comune di Spaccanormo, costituita in forza di Real Decreto del 24 Dicembre 1783, dato in Palermo dal Vicere di Sicilia Marchese Caracciolo, è soggetta alle disposizioni della legge 17 Luglio 1890 N. 6972, 18 Luglio 1904 N. 390 e dei relativi regolamenti approvati con R. Decreto 5 Febbraio 1891 N. 99, nonché del R. Decreto 4 Febbraio 1923 N. 214 - R. Decreto 30 Dicembre 1923 N. 2841 e della legge 17 Giugno 1926 N. 1187, ed è retta dal presente Statuto. -

Art. 2.

L'Arciconfraternita ha lo scopo: del mutuo soccorso in caso di bisogno e della reciproca assistenza in caso di malattia fra i confratelli; la beneficenza pub-

Cliv: il sacro culto in Chiesa.

All' uopo saranno stanziati in bilancio:

- 1° la somma di lire duecento per sussidi ai Confratelli Cirognori;
- 2° la somma di lire centocinquanta per sussidi ai fanciulli poveri del Comune, giunto l'art. 6 della legge 18 Luglio 1904 n° 390. -
- 3° In ogni primo di Gennaio sarà distribuita la somma di L. 100. come legato di dote ad un' orfana povera maritanda, salvo l'obbligo della destinazione degli orfani di guerra, legge 18 Luglio 1917 n° 1143.
- 4° nel día del mese di Novembre, d'ogni anno, nell'occasione della commemorazione dei Confratelli morti, concederà la somma di lire centocinquanta ad un giovane di famiglia povera, ed il più meritevole, il quale vorrà intraprendere studii liceali o universitari;
- 5° nei casi di malattie epidemiche nel Comune farà distribuire a tutti gli annoverati poveri gratuitamente dei medicinali; destinando a tal fine l'annua somma di lire centocinquanta, aumentabile in caso d'insufficienza delle rendite patrimoniali dell'Ente col contributo dei confratelli, da determinarsi secondo i Cirogni;
- 6° erogherà lire cinquecento, per sussidio agli

operai poveri di questo Comune, inabili al lavoro;
 4. e finalmente erogherà le somme occorrenti, ogni
 anno, per il sacro culto in Chiesa, nella forma consue-
 tudinaria. —

- Art. 3. -

L'Arciconfraternita provvede allo scopo della sua
 istituzione, con le proprie rendite patrimoniali, pro-
 venienti da beni immobili, seni e rendite, le qua-
 li giunto l'ultimo inventario han il valore di Lire 142.000. —

Capo II

Composizione. Ammissione ed espulsione
 dei Confratelli. —

Art. 4.

L'Arciconfraternita si compone di numero
 cento individui, di cui trentaquattro nelli dal
 ceto dei civili, trentatre dal ceto dei maestri e
 trentatre dal ceto dei massari agricoltori. —

Per essere ammessi a far parte della stessa, oc-
 corrono i seguenti requisiti:

1. Essere nato e domiciliato nel Comune di
 Spaccano. —
2. Appartenere alla classe dei civili o dei maestri
 o dei massari agricoltori.
3. Essere di buoni costumi e professare la religio-
 ne cristiana cattolica apostolica romana;

di - Averè compiuto l'età di anni ventuno.

- Art. 5. -

I suddetti requisiti devono essere dimostrati con documenti allegati alla domanda da presentarsi al Presidente dell'Amministrazione dell'Arciconfraternita. -

Gli ammeni possono essere addetti a qualunque ufficio, salvo i casi d'incompatibilità previsti dalla legge. -

- Art. 6. -

Coloro di far parte dell'Arciconfraternita e vengono espulsi e cancellati dall'Albo dei Confratelli:

- a) quelli che mancano di rispetto o usano modi e parole offensivi verso gli amministratori e gli impiegati, tanto nella Chiesa, quanto nel luogo delle adunanze;
- b) quelli che abusano del proprio ufficio, con fatti o con parole verso qualche Confratello;
- c) quelli che arrecano danni morali o materiali alla Pia Istituzione;
- d) quelli che verbano sostegni notoriamente riprovevoli;
- e) quelli che hanno riportato condanna a pena infamante. -

- Art. 7. -

L'Ammissione e l'espulsione dei Confratelli dev' essere deliberata dall' Arciconfraternita in assemblea generale, su proposta dell' Amministrazione. —

Capo III°

Doveri dei Confratelli

Art. 8.

Ogni Confratello deve:

- 1° tenere buona condotta e comportarsi in ogni azione da onesto cittadino. —
- 2° intervenire nelle adunanze ordinarie e straordinarie, quante volte sarà regolarmente avvisato;
- 3° visitare il Confratello infermo, allorchè ne sarà avvertito dal Presidente;
- 4° assistere all'esequie ed ai suffragi spirituali del Confratello estinto, accompagnandone la salma al cimitero;
- 5° Soddisfare le contribuzioni che in caso di insufficienza dei redditi patrimoniali dell' Arciconfraternita, saranno stabilite per soccorrere i Confratelli bisognosi, come anche contribuire ed assolvere gli atti di pubblica beneficenza, e per soddisfare i bisogni della Pira Istituzione. —

Capo IV

Attribuzioni dell'Arciconfraternita

- Art. 9. -

L'Assemblea generale dei Confratelli si compone del numero di cento ed è presieduta dal Presidente o dal membro d'Amministrazione che ne tiene le veci.

Spetta ad essa:

- a) Deliberare sull'ammissione e sull'espulsione dei Confratelli;
- b) Nominare l'Amministrazione della Confraternita o surrogare, nei casi previsti dal presente Statuto, i componenti dell'Amministrazione;
- c) Approvare i bilanci ed i Conti;
- d) Deliberare sulle liti da intentare e da sostenere;
- e) Deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- f) Deliberare sulle trasformazioni del Patrimonio;

Capo V

Composizione - Durata - Decadenza dell'Amministrazione

- Art. 10. -

L'Amministrazione dell'Arciconfraternita si compone di nove rettori, nelli: tre del ceto dei civili; tre dal ceto dei maestri e tre dal ceto dei maestri aggiolori; dei tre del ceto dei civili sarà

nominato Presidente quello che avrà rifiutato
più voti nella elezione a componente dell'Am-
ministrazione. -

- Art. 11. -

L'Amministrazione sarà eletta a maggioranza
per scrutinio segreto, dall'assemblea generale dei Con-
fratelli, in un giorno del mese di Novembre, e di
preferenza nella prima o seconda domenica di det-
to mese. -

Gli amministratori dureranno in carica per
anni due a cominciare del 1° Gennaio dell'anno
succedente alla loro elezione, e non possono essere
rieletti, senza interruzione, più di una volta.

Essi occupano il posto di onore nelle assemblee,
nelle rare funzioni, nelle processioni e nelle esequie.

- Art. 12. -

Gli amministratori cessano d'ufficio nelle sta-
bilità radenze. -

I componenti eletti in surrogazione, durano in cari-
ca quanto sarebbero normalmente rimasti in
ufficio i surrogati. -

- Art. 13. -

Non possono far parte dell'Amministrazione, coloro che
incorrono in una delle incompatibilità previste nel
l'art 11 della legge 17 Luglio 1890. N. 6972. -

- Art. 14. -

Non possono appartenere contemporaneamente all'Amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il genero e il suocero. —

Verificandosi il caso di tale incompatibilità, va escluso l'amministratore meno anziano, e fra i più anziani di nomina il più giovane, il nuovo eletto, da quello che già è in ufficio, e fra gli eletti contemporaneamente, quello che ottenne minor numero di voti da chi ne ebbe di più, ed a parità di voti il giovane del provento.

Capo VI.

Attribuzioni del Presidente

- Art. 15. -

Il Presidente:

- 1.° - Predice gli avvisi per la convocazione dell'Arciconfraternita e dell'Amministrazione e ne presiede le adunanze;
- 2.° - Cura l'esecuzione delle deliberazioni prese, tanto dall'Arciconfraternita che dall'Amministrazione.
- 3.° - Dirige la corrispondenza ufficiale che esso sottoscrive.
- 4.° - Cura la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni, la esatta tenuta dei registri, ed il normale andamento degli affari;
- 5.° - Provvede all'osservanza delle leggi e dei regola-

menti), alla esecuzione degli ordini superiori, all'adempimento dei ruoli e dei legati, alla sollecita rinomina delle entrate, al pagamento delle opere stanziata in Bilancio, merco l'emissione dei relativi mandati, nella forma indicata all'art. 32 N. 4 della legge sulle istituzioni di beneficenza e 51 e 56 del regolamento di contabilità;

6.º procede alle verifiche di cassa ed alla compilazione del verbale relativo. -

7.º Vigila affinché entro il tempo stabilito sia dal Casiere presentato il conto, e provoca in caso di ritardo i provvedimenti di legge per la compilazione di Ufficio del conto stesso;

8.º Sorveglia allo esatto adempimento del Sacro Culto della Chiesa. -

9.º Sorprende in caso d'urgenza e per valide ragioni gli impiegati e salariati, salvo a riferirne alla Amministrazione nella prima adunanza;

10.º Assomma la prova delle condizioni necessarie per l'ammissione al gratuito patrocinio e rappresenta in giudizio l'Arciconfraternita, ed in nome di questa stipula i contratti;

11 - Prende in caso di urgenza tutte le misure conservative delle quali informerà tosto l'Amministrazione;

12 - Provvede all'osservanza delle disposizioni dell'art. 6 lett. c, della legge 18-7-1924 n. 390, in quanto risulta applicabile.

- Art. 16 -

Nei casi di assenza od impedimento del Presidente lo surroga temporaneamente il secondo rettore del corso dei civili; nell'assenza anche di questo, il terzo rettore dello stesso corso dei civili; ed in caso di simultanea assenza il più anziano degli altri rettori. -

Capo VII°

Attribuzioni dell'Amministrazione

- Art. 17 -

Spetta all'Amministrazione:

- a) Provvedere all'amministrazione dei beni dell'Arciconfraternita ed alla erogazione delle rendite;
- b) Di formare i Regolamenti d'amministrazione, di servizio interno e del personale stipendiato e salariato, e proporre le modifiche al presente statuto;
- c) Nominare, sospendere e licenziare gli impiegati e salariati e fare con essi le relative conven-

- zioni;
- d) Nominare il Geraniere, riconoscere la validità della cauzione, da presentarsi dallo stesso, e determinare l'aggio o compenso da attribuirgli, salvo l'approvazione dell'Autorità Tutoria;
- e) Ripartire i summi fra i soci bisognosi, specialmente nelle loro infermità ed infortuni di cui fossero colpiti, purché non causati per propria cooperazione volontaria;
- f) Far il sorteggio dei legati nel modo indicato dell'art. 2 e ne adempie il soddisfo;
- g) Cura affinché vengano decentemente resi gli onori funebri al Confratello estinto;
- h) Di deliberare in genere su tutti gli affari che interessano l'Arciconfraternità e che non siano di competenza dell'assemblea generale dei Confratelli, a termini dell'articolo 9. —

Capo VIII^o

Adunanze - Consociazioni - Deliberamenti
- Art. 18. -

Le adunanze dell'Assemblea dell'Arciconfraternità sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo almeno due volte l'anno nei giorni determinati dal Presidente, le altre qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Pre-

sidente, sia per domanda sottoscritta da un terzo dei confratelli, sia per disposizione dell'Autorità Governativa. -

L'invito ad intervenire alle adunanze, dovrà essere firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci, e comunicato almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza. -

- Art. 19. -

Le adunanze dell'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie, le prime hanno luogo almeno una volta al mese, nei giorni determinati dal Presidente, le altre qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da un terzo degli Amministratori, sia per disposizione dell'Autorità governativa. -

L'invito ad intervenire alle adunanze, deve essere firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e comunicato ai componenti l'Amministrazione, almeno 24 ore prima del giorno fissato per le adunanze. -

- Art. 20. -

Le deliberazioni dell'Amministrazione, e quelle dell'Arciconfraternita, nella prima convocazione debbono essere prese con l'intervento del

la metta più uno di coloro che le compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Nella seconda convocazione, le deliberazioni sono valide per la Compagnia quando intervengono almeno numero venticinque Confratelli e per l'Amministrazione numero cinque Rettori, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. —

- Art. 21. -

I Confratelli e gli Amministratori, che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni decadano dalla nomina e dalla carica. —

La decadenza è pronunciata dall'Assemblea.

Se poi il decaduto è componente dell'Amministrazione sarà subito rinegoziato. —

- Art. 22. -

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. —

- Art. 23. -

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, o parità di voti la proposta s'intende respinta. —

- Art. 24. -

Ogni membro dell'Arciconfraternita può fare qualunque proposta che crede utile, di cui si farà menzione nel processo verbale, per discutersi nella prossima seduta, salvo il caso di urgenza riconosciuta dal Presidente, nel qual caso potranno discutersi durante la seduta. -

- Art. 25. -

I processi verbali delle deliberazioni dell'Amministrazione sono compilati dal segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quelli delle deliberazioni dell'Arciconfraternita sono compilati pure dal segretario e firmati dal Presidente e dal Confratello anziano fra i presenti. Le copie dei verbali debbono essere autenticate dal Segretario e munite del visto del Presidente.

- Art. 26. -

I Confratelli e gli Amministratori dell'Arciconfraternita non possono intervenire a discussioni o deliberazioni riguardanti interessi loro propri o dei loro parenti od affini sino al quarto grado. Come pure non possono concorrere direttamente né indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione e di appalto con l'Ar-

Arcofraternita

- Art. 27 -

Nessuno di loro potrà a titolo veruno percepire assegnamenti o remunerazioni di sorta sul bilancio dell'Arcofraternita

Capo 18°

Impiegati e salariati

- Art. 28 -

Per il servizio dell'Arcofraternita, sono stabiliti i seguenti impiegati e salariati:

1° Per l'Amministrazione

a) - Un Segretario

b) - Un Tesoriere

c) - Un inserviente o Nunciato;

2° Per l'Esercizio del Culto in Chiesa

a) - Tre cappellani per la celebrazione di numero tre Sante Messe in tutte le domeniche e feste dell'anno;

b) - Quattro cantori pel servizio corale e culturale;

c) - Due sagristi;

d) - Un organista;

e) - Un albanantici;

- Art. 29 -

Il numero e lo stipendio degli impiegati e salariati non potrà essere variato senza la provvidenza

riazione dell'Autorità Tutoria. -

I diritti e le attribuzioni del personale stipendiato saranno determinati con speciale regolamento a norma dell'art. 31 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e 57 del relativo regolamento. -

Disposizioni Transitorie

- Art. 30. -

Per l'esecuzione dell'art. 4 del presente Statuto, dovendosi mantenere invariabile il numero dei tre ceti che compongono l'Arciconfraternita, l'Amministrazione dovrà indire il concorso dei posti che si renderanno vacanti, per quello dei detti tre ceti di Confratelli il cui numero non si trovi al completo. -

- Art. 31. -

Per ogni altra materia non contemplata nel presente Statuto sono applicabili le disposizioni delle leggi 17 Luglio 1890 N° 6972, 18 Luglio 1904 N° 390, e dei relativi regolamenti nonché del R. Decreto 4 Febbraio 1923 N° 214, 30 Dicembre 1923 N° 2841, e della legge 17 Giugno 1926 N° 1187, e le altre disposizioni legislative o regolamentari che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e

beneficenza pubblica. -

Il presente Statuto Organico, composto di numero ventuno articoli, venne approvato nella seduta del 23 Marzo 1930. Anno VIII. -

L'Amministrazione. -

4 Leontini Natale D. Innocenzo.

4 Laruso Gaetano fu Pietro

4 Lento D. meuccio fu Francesco

4 Donzello Gaspare fu Pietro

4 Carrubbo Salvatore fu Carmelo

Il Segretario

Barone Salvatore fu Pietro

